



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI TERAMO**  
SEZIONE CIVILE

N. 973/11 SENT.  
N. 2367/07 A.C.C.  
N. 7903/11 CRON.  
N. 1169/11 REP.  
OGGETTO: *accusamento  
d'aver - olivetto  
d'autore -*

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2347 del R.G.A.C.C. dell'anno 2007, trattata in decisione nell'udienza del 20.4.2011 e vertente

TRA

**Perenich Assunta**, elett.te dom.ta in Teramo, circonvallazione Ragusa n.64, presso lo studio dell'Avv.to Sergio Di Felicianantonio, rappresentata e difesa dall'Avv.to Monica D'Amico giusta procura a margine dell'atto di citazione.

- ATTRICE -

E

**Di Felice Giancarlo**, elett.te dom.to in Teramo, via V. Irelli n.22, presso lo studio dell'Avv.to Marco Plebani, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

- CONVENUTO -

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 20.4.2011 le parti hanno concluso come da verbale.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., appare comunque opportuno ripercorrere, per via di estrema sintesi, le domande e le eccezioni proposte al fine di esporre le ragioni della presente decisione.

Perenich Assunta ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Di Felice Giancarlo rassegnando le seguenti conclusioni *"In via principale: accertare e dichiarare il convenuto responsabile della violazione degli artt. 2575 c.c. e 2 n. 1 della Legge 633/41 sul diritto d'autore per aver illecitamente riprodotto l'altrui opera dell'ingegno e per essersene appropriato della paternità; in via subordinata e graduata: accertare e dichiarare il convenuto responsabile della*

1

Paolo A. Vassallo n.4538 del 31/05/2012 18.35.00 - copia semplice - Copia non stampabile

violazione dell'art. 2578 c.c. e 99 della Legge sul diritto d'autore, delle norme sulla concorrenza e dell'art. 2043; in via ulteriormente subordinata ove il Giudicante non dovesse ritenere applicabile, al caso di specie, la normativa posta a tutela del diritto d'autore, voglia accertare e dichiarare la violazione dell'art. 2041 disciplinante l'azione di arricchimento senza causa. Per l'effetto, voglia: 1) condannare l'Ing. Di Felice al risarcimento dei danni tutti cagionati all'attrice che, in via prudenziale possono essere quantificati in Euro 10.000,00 così suddivisi: danni patrimoniali per Euro 6.644,00 (per violazione del diritto d'autore o, in subordine, per arricchimento senza causa), ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa o altrimenti determinata in via equitativa dal Giudicante, pari al compenso che sarebbe spettato alla Dott.ssa Perenich per la redazione della perizia geologica, oltre a rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento lesivo sino al soddisfo; danni morali pari ad Euro 3.356,00 ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa o altrimenti determinata in via equitativa dal Giudicante, per lesione del diritto alla paternità dell'opera e per l'indebita utilizzazione della stessa senza l'indicazione del suo autore che ha ridotto, nell'ambito dei potenziali clienti, l'apprezzamento dell'opera e del suo autore; 2) conseguentemente, condannare il convenuto stesso alla distruzione dell'opera abusivamente e illecitamente riprodotta entro un prefissando termine stabilendo una penale per ogni giorno di ritardo e con facoltà dell'attrice, in difetto, di provvedere essa stessa a tale distruzione a spese del convenuto; 3) condannare il convenuto alla pubblicazione, in sintesi, della emananda sentenza sui giornali quotidiani locali in caratteri doppi del normale, pubblicazione da eseguirsi a cura dell'attrice e a spese del convenuto; 4) condannare, altresì il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio" da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

A sostegno delle proprie ragioni l'attrice ha assunto che nel luglio del 2003 aveva ricevuto, da parte delle società Generaltrans srl, con sede in Chieti Scalo, incarico professionale per la redazione di una relazione geologica e geotecnica relativamente ad un edificio industriale per il trasporto e deposito merci sito in Chieti e che in data 1 ottobre 2003 aveva depositato la propria perizia, unitamente agli allegati (corografia, planimetria catastale e scheda i calcolo del carico ammissibile del terreno di fondazione) presso gli Uffici del Genio civile di Chieti.

Ha narrato che nel mese di febbraio 2007, l'attrice, nella qualità di professionista incaricato dalla società S.A.A. srl, aveva avuto modo di visionare alcuni elaborati tecnici riguardanti la realizzazione di un opificio artigianale ad uso magazzino, tra cui la relazione geologica e geotecnica redatta dall'Ing. Gian Carlo Di Felice.

Ha esposto che, in tale circostanza la dott.ssa Perenich, si era accorta che la relazione geologica e geotecnica dell'Ing. Di Felice era stata letteralmente ed integralmente copiata, dal suo elaborato redatto, qualche anno prima, per conto della

Generaltrans srl, esponendo al riguardo che l'attività di pedissequa imitazione e di plagio acritico realizzata dall'Ing. Di Felice si evidenziava già dalla lettura delle premesse dell'elaborato, laddove si leggeva che *"l'area indagata per conto della Ditta Generaltrans srl...omissis"*, in quanto persino il nome del committente dei lavori (che nella fattispecie doveva essere la S.A.A. srl) non veniva cambiato.

Ha in sostanza allegato e portato all'attenzione del Tribunale i propri diritti patrimoniali e morali nella qualità di autrice dell'opera di ingegno, costituita dalla relazione tecnica geologica del sito, chiedendone pertanto il ristoro nelle forme sopra riportate, ovvero, in via subordinata, la lesione del diritto alla leale concorrenza, ovvero infine, l'ingiustificato arricchimento del convenuto per lo sfruttamento dell'opera in questione.

Di Felice Giancarlo ha contestato ogni avversaria domanda, asserendo di aver acquisito, nella qualità di incaricato dalla S.A.A. Srl e dalla Cappa Srl di opera di progettazione per le opere di fondazione e realizzazione di un opificio industriale, la relazione dell'odierna attrice perchè trasmessagli dalla S.A.A. Srl, qual risorsa progettuale autentica, disponibile e valida per la redazione del progetto commissionato allo stesso.

Dopo aver premesso una trattazione sulla differenza tra aspetti geologici e profili geotecnici e tra relazione geologica e relazione geotecnica, ha evidenziato che l'utilizzazione della documentazione redatta dalla dott.ssa Perenich era avvenuta con la finalità di costruire un documento unitario e organico di relazione geotecnica, per il quale il progettista si può avvalere dell'apporto di un professionista geologo. Ha in sostanza asserito che il comportamento denunciato dall'attrice non era qualificabile come un "plagio" ma come una acquisizione di documentazione.

Ha poi contestato in punto di diritto la riconducibilità della relazione a firma dell'attrice tra le opere di ingegno meritevoli di tutela secondo la disciplina in materia di diritto di autore.

Nel contestare altresì le domande subordinate nonché la quantificazione dei danni, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite.

Queste le allegazioni di parte, osserva il giudicante - nell'assenza di rilevabilità, in tale sede, qualsiasi questione di competenza per materia o territorio - che l'azione proposta in via principale dall'attrice va ricondotta alla tutela che l'ordinamento accorda al diritto d'autore attraverso norme di natura comunitaria, costituzionale nonché ordinaria.

Soffermando l'attenzione su queste ultime, ai fine della risoluzione della presene controversia deve essere tenuto presente il disposto di cui all'art. 2575 c.c., secondo il

quale *“Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”*.

Il rinvio operato, poi, dall'art. 2580 c.c., per cui *“Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali”* impone di prendere in considerazione la disciplina posta in materia dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”* i cui articoli 1 e 2 ricomprendono nell'ambito della tutela *“le opere dell'ingegno di carattere creativo”* e *“le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale”*.

Come noto, il contenuto del diritto di autore (cfr. art. 2577 c.c.) si sostanzia di una componente prettamente patrimoniale e di una morale o personale.

Sotto il primo versante, il coacervo dei diritti e facoltà riconosciuti dall'autore di un'opera (diritto di pubblicare, di diffondere, di tradurre, di rappresentare ecc.) può sussumersi nell'espressione sintetica *“diritto di sfruttamento economico”* dell'opera stessa e cioè nella facoltà che l'autore ha di trarre dei profitti dalla medesima (articoli 12 e ss. l.d.a).

Il secondo aspetto, di natura morale, è compiutamente definito dall'art. 20 della l.d.a quando attribuisce all'autore i diritti, inalienabili, *“di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”*.

La tutela accordata dall'ordinamento ai diritti morali e patrimoniali dell'autore dell'opera è contenuta, dunque, essenzialmente nella legge sul diritto d'autore che prevede un sistema di difese e sanzioni civili, di cui agli articoli da 156 a 170, che hanno lo scopo di proteggere il titolare del diritto dalle violazioni dei diritti a lui riconosciuti. Una prima sezione composta dagli artt. da 156 a 167 descrive le azioni a tutela dei diritti di utilizzazione economica (che possono essere comunque in parte applicate anche ai giudizi concernenti il diritto morale), mentre la seconda (artt. 168/170) riguarda la difesa dei diritti morali.

Ai fini che qui interessano, la legge in parola accorda azioni sia ripristinatorie dello status quo ante sia azioni risarcitorie del patrocínio economico e morale dell'autore agli articoli 158 e seguenti.

All'art 159 sono contemplate le azioni di distruzione dei prodotti utilizzati in violazione del diritto, e di rimozione dallo stato di fatto da cui risulta la violazione. Esse

possono essere esercitate autonomamente l'una dall'altra, ovvero possono concorrere. Lo scopo di tali azioni è di consentire che il titolare del diritto abbia il pacifico godimento di questo, ripristinando lo stato anteriore alla violazione.

L'art. 158 contempla, oltre la distruzione o la rimozione, la possibilità di agire in giudizio per poter ottenere il risarcimento del danno per il pregiudizio ai propri diritti patrimoniali e morali, dove si ritiene, per lo più, che i due strumenti (ripristinatorio e risarcitorio) possano concorrere quando l'uno non sia sufficiente a tutelare la posizione dell'autore.

Fatta questa debita premessa, le questioni pacifiche nel presente giudizio sono: i) che l'autore della relazione geologica e geotecnica relativamente ad un edificio industriale per il trasporto e deposito merci sito in Chieti del 4.7.2003 (depositata in data 1.10.2003) è la dott.ssa Assunta Perenich (fatto non contestato e documentale); ii) che "l'asserito" autore della relazione geotecnica del 14.6.2006 è l'Ing. Giancarlo Di Felice (fatto non contestato e documentale); iii) che le due relazioni sono assolutamente identiche tanto che può tranquillamente concludersi che la seconda si sostanzia in una acritica copiatura della prima (fatto - oltre che pacificamente ammesso sotto un profilo storico dal convenuto - desumibile dal semplice esame delle due relazioni, da dove si evince che nella seconda il redattore non si è neanche premurato di "correggere" il nome del committente: "*l'area indagata per conto della Ditta Generaltrans srl...*", in luogo della S.A.A. Srl); iv) che l'Ing. Giancarlo Di Felice era assolutamente consapevole della paternità della relazione in capo all'attrice (circostanza che è implicitamente desumibile dal fatto che lo stesso Di Felice ha ammesso di avere ricevuto la relazione a firma dott.ssa Perenich dalla stessa ditta committente, sostenendo che la sua condotta di "utilizzo" era legittima).

Ciò posto, e dati i fatti storici appena descritti come definitivamente assodati, le questioni da risolvere ai fini della risoluzione della controversia qui in decisione sono le seguenti:

- a) se la relazione geologica e geotecnica relativamente ad un edificio industriale per il trasporto e deposito merci sito in Chieti del 4.7.2003 (depositata in data 1.10.2003) a firma dott.ssa Assunta Perenich sia assoggettabile alla tutela concessa dall'ordinamento in materia di diritto d'autore e segnatamente se sia riconducibile alla nozione di "*opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*" così come specificato dalla legge sul diritto d'autore;

b) se la condotta tenuta dal convenuto ing. Di Felice sia riconducibile ad una violazione dei diritti patrimoniali e morali dell'attrice con particolare riguardo al diritto esclusivo di utilizzare, anche economicamente, l'opera ed al diritto di rivendicarne la paternità.

Con riferimento al primo interrogativo da sciogliere deve premettersi che, in dottrina e giurisprudenza la creatività viene identificata nell'originalità della forma rappresentativa dell'opera, coincidente con il modo personale attraverso il quale l'autore si esprime il concetto. Secondo tale orientamento la creatività di un'opera ricorre quando questa presenti un'organica originalità fornendo una rappresentazione della realtà che si riveli espressione di una personale elaborazione dell'autore.

Si osserva in particolare che la creatività richiesta dalla legge sul diritto d'autore non significa né originalità assoluta, né tanto meno (come sosteneva altra risalente impostazione dogmatica) novità oggettiva, essendo quest'ultima un concetto proprio delle invenzioni industriali protette (concetto di "nuova utilità").

La Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito ha recepito tale impostazione in diverse pronunzie per cui "In materia di diritto di autore, il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge n. 633 del 1941, di modo che, affinché un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un "atto creativo", seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore; con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia... anche qualora la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11953 del 02/12/1993; Cass. Civile, 27.10.2005, N. 20925, Cass. 1.12.1993 N. 11593, Corte d'Appello di Torino, sez. I, 07.04.2006; App. Milano 8 luglio 1988, Trib. Roma 27 aprile 1981).

Orbene, dalla semplice lettura della relazione a firma della attrice si evince che l'autrice, nella redazione della perizia, ha operato scelte e dato giudizi sulla base di una propria competenza professionale ed elaborazione personale dei dati fattuali e scientifico-tecnici: ha scelto evidentemente le indagini più appropriate in base allo stato dei luoghi, effettuato le misurazioni, interpretato i dati raccolti sulla scorta delle sue conoscenze.

Non pare dubbio pertanto che la relazione in parola costituisce un'opera

dell'ingegno dell'attrice, di carattere indubbiamente creativo che si prefigge l'obiettivo di fornire interpretazioni soggettive a problemi di natura tecnica, sulla base della scienza acquisita nel proprio campo.

Condivisibile appare la valutazione effettuata in caso analogo da Corte d'Appello di Ancona sent. n. 424/06, opportunamente citata da parte attrice, la quale ha riconosciuto alla relazione geologica natura di opera dell'ingegno di carattere creativo sostenendo che *“la relazione geologica merita protezione in quanto nella stessa sono esposti dati tecnici la cui individuazione, raccolta e interpretazione sono possibili e giuridicamente consentiti, solo a chi possiede quelle specifiche competenze intellettuali e professionali che abilitano alla redazione della predetta relazione”*.

In definitiva deve accordarsi tutela alla relazione redatta dalla dott.ssa Perenich.

Venendo alla seconda questione, sul se la condotta tenuta dal convenuto ing. Di Felice sia riconducibile ad una violazione dei diritti vantati dalla attrice in qualità di autrice della menzionata relazione, va osservato che parte convenuta, per scagionarsi, ha dedotto di aver acquisito - nella qualità di incaricato dalla S.A.A. Srl e dalla Cappa Srl di opera di progettazione per le opere di fondazione e realizzazione di un opificio industriale - la relazione dell'odierna attrice perchè trasmessagli dalla S.A.A. Srl, qual risorsa progettuale autentica, disponibile e valida per la redazione del progetto commissionato allo stesso.

Ha dunque rivendicato la legittimità della propria condotta asserendo che il comportamento denunciato dall'attrice non era qualificabile come un “plagio” ma come una acquisizione di documentazione finalizzata a costruire un documento unitario e organico di relazione geotecnica. All'uopo ha richiamato anche della disciplina pubblicitica (parere reso dal Ministero dei Lavori Pubblici e sulla scorta del D.M. N. 183 del 11.03.1988) dalla quale si evincerebbe la possibilità o addirittura l'obbligo per l'ingegnere geotecnico di avvalersi di un geologo.

La tesi non ha alcun fondamento.

Appare elementare la differenza tra “avvalersi” dell'opera di un collaboratore mantenendo la paternità dell'opera del collaboratore ovvero facendola confluire nell'opera finale - certamente dietro il consenso del collaboratore - rispetto al comportamento di copiatura totale di opera redatta da altro professionista.

È poi escluso che tra l'attrice e il convenuto potesse configurarsi un rapporto di collaborazione essendo venuto il convenuto in possesso dell'opera dell'attrice non già sulla base di accordi di collaborazione (ciò non è stato mai allegato dal convenuto) ma per effetto della trasmissione di detta relazione da parte della S.A.A. Srl.

Pacifico essendo che detta relazione portasse la firma della dott.ssa Perenich e che quest'ultima sulla relazione medesima vantasse diritti autorali - posto che il diritto sorge in capo all'autore all'atto stesso della creazione dell'opera (cfr. artt. 2576 c.c. e 6 l.d.a.) e che a differenza del lavoro subordinato, dove il lavoratore conserva il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'opera, ferma restando la possibilità dello sfruttamento economico dell'opera in capo al proprio datore di lavoro, nell'ambito del lavoro autonomo è necessaria una esplicita pattuizione di riserva (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 11 novembre 2003 n. 16919) qui non sussistente - era allora necessario, in assenza di qualsiasi consenso della attrice, che l'opera d'ingegno in questione conservasse la paternità della sua autrice.

Cosa che, nello specifico non è avvenuta essendosi l'ing. Di Felice appropriato della paternità dell'opera redatta dalla attrice attraverso la copiatura integrale ed acritica della stessa nonché la cancellazione di qualsiasi segno che potesse essere riconducibile alla reale autrice dell'opera.

Invero il professionista, nella sua relazione, non ha neanche citato la relazione dalla Perenich quale documentazione acquisita ed utilizzata per la propria opera professionale mantenendo in capo all'attrice la paternità dell'opera, ma ha semplicemente sostituito il nome del professionista redattore della relazione spacciando l'opera come propria.

Trattasi pertanto non già di una condotta di acquisizione della documentazione (che implica che la stessa mantenga la sua vera paternità) ma di una era e propria condotta contraffattiva di appropriazione dell'altrui opera d'ingegno.

Sussiste pertanto nella condotta tenuta da Di Felice Giancarlo una lesione dei diritti vantati dall'attrice in qualità di autrice della relazione geologica e geotecnica per cui è causa, causalmente ricollegabile al comportamento stesso di copiatura integrale della stessa.

Sull'elemento psicologico non è da motivare - a prescindere dalla querelle sulla natura della responsabilità del contraffattore oggettiva o meno - essendo pacifico, perché ammesso dallo stesso convenuto, che il Di Felice conoscesse la altrui paternità dell'opera d'ingegno oggetto di plagio. Anche ammesso che il professionista sia stato tratto in inganno (non già sulla paternità ma sulla utilizzabilità dell'opera) dalla condotta della committente (che gli ha trasmesso la documentazione della dott.ssa Perenich), è evidente, in ogni caso, la grave negligenza del professionista, da valutarsi secondo o parametri dell'art. 1176 comma 2 c.c., nell'omettere qualsiasi accertamento sulla possibilità di copiare l'opera in questione e sulla sussistenza di una eventuale permesso



in tal senso della attrice.

Può dunque passarsi alla decisione sulle richieste attoree tendenti al ristoro della lesione accertata.

Principiando da quelle in forma specifica, deve anzitutto accogliersi l'istanza reintegratoria di ordine di distruzione dell'opera abusivamente e illecitamente riprodotta e detenuta dal convenuto (la relazione redatta dall'ing. Di Felice del 14.9.2006) e delle copie in possesso di quest'ultimo, ex art. 159 l.d.a., non apparendo invece necessarie le misure accessorie, di cui all'art.166 l.d.a. (pubblicazione della sentenza) e 156 l.d.a. (fissazione di somma per il ritardo), considerato che, data la peculiarità dell'utilizzo della relazione in parola e la scarsa diffusione che ne ha avuto (presumibilmente solo per la società committente), il ristoro della posizione dell'attrice può ritenersi soddisfatto dalla misura della distruzione dell'opera oggetto di contraffazione e dal riconoscendo risarcimento dei danni (che sicuramente non sono individuabili nella diffusione dell'opera, che non vi è sostanzialmente stata).

Venendo dunque alla domanda risarcitoria deve rilevarsi che parte attrice ha richiesto il ristoro per equivalente sia dei pregiudizi di natura patrimoniale subiti, sub specie di compenso che sarebbe spettato alla Dott.ssa Perenich per la redazione della perizia geologica, sia dei pregiudizi di natura non patrimoniale per lesione del diritto alla paternità dell'opera e per l'indebita utilizzazione della stessa senza l'indicazione del suo autore.

Pertanto mentre nessun danno emergente è stato dedotto dalla Perenich poiché non ha dedotto, ad esempio, un effettivo calo della clientela ma un possibile calo della stessa la attrice deduce un danno, sub specie di lucro cessante.

In relazione alla liquidazione del danno in materia di diritto d'autore viene in rilievo la recente introduzione di regole *ad hoc*, prima a livello comunitario, poi a livello nazionale.

Il nuovo testo dell'art. 158 l.d.a., come modificato dall'art. 5 del D.L.vo 16 marzo 2006, n. 140 (in attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) dispone che: "Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. *Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 del codice civile*".

Il sistema liquidatorio descritto recepisce quelle che erano state, nel tempo, le principali elaborazioni giurisprudenziali in tema di “prezzo del consenso” e “retroversione degli utili”.

Invero il cosiddetto “criterio della retroversione degli utili”, lungi dal configurare un’ipotesi di azione restitutoria da indebito arricchimento, costituisce solo uno dei tanti criteri di cui il giudice può servirsi nella liquidazione del danno che rimane equitativa. In altre parole, il dato degli utili realizzati dall’usurpatore non può essere recepito supinamente ma va valorizzato in sede di quantificazione presuntiva del danno, soprattutto in casi, come quello in questione, dove l’utile non è dimostrato (non risulta che il convenuto non abbia percepito compensi o utili).

Ed infatti l’art. 158 altro non fa se non autorizzare il giudice, in mancanza di prove certe in base alle quali quantificare l’utile realizzato dal contraffattore, a ricostruire il lucro cessante su base presuntiva ed equitativa, in riferimento al prezzo ovvero al canone più alto che l’autore o il titolare avrebbe potuto ottenere se fosse stato chiesto il suo consenso.

È chiaro tuttavia che per tale voce di danno si rimane nell’ambito del lucro cessante: nella fattispecie il compenso che sarebbe spettato alla Dott.ssa Perenich per la redazione della perizia geologica.

Ebbene nulla può essere riconosciuto alla attrice sotto tale profilo di danno.

Ed infatti: I) non risulta provato che il Di Felice abbia percepito alcunché per la relazione contraffatta (cfr. testimonianza Luciano D’Orazio “*non ricordo di aver remunerato l’ing. Di Felice*”); II) risulta che l’attrice riceveva incarico dalla S.A.A. Srl di redigere la perizia geologica (riferita al medesimo immobile relativo all’incarico professionale conferito all’Ing. Di Felice) in data 27.09.06, ossia 13 giorni dopo la relazione prodotta (ovvero copiata), dall’odierno convenuto, così come si evince dai documenti allegati al fascicolo di controparte nonché dalle stese allegazioni di parte attrice in comparsa conclusionale (cfr. p. 4); III) è provato che la Perenich per detta opera percepì un compenso come da fattura sub doc. 6 fascicolo convenuto (cfr. teste Luciano D’Orazio: “*ho pagato per l’attività svolta come da offerta e fatture sub 5 e 6 fascicolo di parte convenuta*”).

Vero è che l’attrice ha prodotto una simulazione di parcella per un maggior importo, sicché il danno da “prezzo del consenso” potrebbe derivare dalla differenza tra le due voci. Tuttavia la produzione non ha rilievo probatorio a fronte di documentazione sottoscritta dalla attrice quale il preventivo per la relazione in parola, che prova il vero prezzo dell’opera.

Deve pertanto concludersi che alcun lucro è stato sottratto alla dott.ssa Perenich,

tenuto conto del fatto che, da un lato, non è provato che il Di Felice si sia impossessato di compensi a lui non spettanti (la tesi del risparmio di tempo appare non apprezzabile in termini monetari e comunque non di natura patrimoniale oltre rispondere a criteri più sanzionatori che risarcitori) e, dall'altro, risulta che la "chance di guadagno" che l'attrice lamenta di avere perduto a causa della condotta del Di Felice, in realtà è stata goduta dalla Perenich, atteso che la stessa ha percepito, dallo stesso committente, compenso proprio per l'opera a lei sottratta e per incarico successivo (per stessa ammissione dell'attrice) alla stessa contraffazione. In altre parole l'attrice nel percepire, dopo la contraffazione, nell'ottobre 2006, il compenso richiesto per l'opera sottrattale si è riappropriata del lucro che lamenta come cessato.

Nulla può essere concesso pertanto a tale titolo patrimoniale.

Passando dunque alla liquidazione dei danni non patrimoniali non vi può essere dubbio sulla riconoscibilità di un danno ex art. 2059 c.c. nel caso di lesione del diritto morale di autore.

Il riconoscimento alla risarcibilità di tali pregiudizi morali, che si ricava dal combinato disposto degli artt. 158 l.d.a. e 2059 c.c., come ipotesi tipizzata di risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce riconferma della natura costituzionale e comunitaria del diritto fondamentale all'utilizzo del proprio nome, alla mancata possibilità di farsi riconoscere attraverso la propria opera dell'ingegno, espressione del proprio lavoro personale, delle proprie doti di intelligenza, capacità, cultura che trova tutela nell'articolo 21 Cost., relativo alla libertà di manifestazione del pensiero, e nell'articolo 33 Cost., concernente la libertà dell'arte e della scienza oltre che nell'art. 27 della Dichiarazione Universale di Diritti dell'Uomo (*"ogni uomo ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di usufruire delle arti, del progresso scientifico e dei suoi benefici [...]; ogni uomo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da qualsiasi produzione scientifica o artistica della quale egli sia l'autore"*) e nella massiccia disciplina comunitaria.

Vero è che come affermato da Cass. SS.UU. dell'11.11.2008 nn. 26972-26975, il danno non patrimoniale, integralmente risarcibile, va inquadrato nella categoria del danno conseguenza e pertanto non liquidabile automaticamente in caso di illecito aquiliano ma deve essere specificamente allegato e provato dalla parte che intende ottenerne il ristoro. E tuttavia, come detto dalla stessa Corte Suprema, il giudice può ricorrere alle presunzioni, specie - osserva questo giudicante - quando la risarcibilità del danno non patrimoniale se, come nella fattispecie, tipizzata dal legislatore perché normalmente ricollegabile a taluni tipi di illecito, quale l'usurpazione di un'opera

d'ingegno. In queste fattispecie è nere del danneggiante vincere la presunzione legislativa dimostrando che l'autore non ha subito alcun pregiudizio morale.

In assenza di elementi di segno contrario, deve pertanto accordarsi la tutela risarcitoria invocata da parte attrice sotto il profilo non patrimoniale.

Sul criterio liquidativo di tale voce di danno, ovviamante improntato al criterio di equità, questo giudicante ritiene di dare rilievo a tre elementi: un primo costituito dall'elemento soggettivo dell'usurpatore, in secondo dall'importanza dell'opera; un terzo dal criterio spazio-temporale di diffusione dell'opera contraffatta (tenuto conto che la violazione del diritto d'autore lede, in prima battuta la persona dell'autore, ma ha una portata plurioffensiva della tutela della collettività dell'affidamento nell'originalità dell'opera).

È per tali motivi che, tenuto conto, da un lato, della grave negligenza (se non dolo) in cui è incorso il convenuto nella contraffazione e, dall'altro, della non rilevante importanza dell'opera d'ingegno e della sua scarsa diffusione (atteso che l'opera contraffatta è stata redatta su commissione di un'impresa) il che rende presumibilmente non configurabile una perdita di clientela e reputazione, stimasi equo riconoscere all'attrice per il risarcimento della lesione del diritto fondamentale all'utilizzo del proprio nome, alla mancata possibilità di farsi riconoscere attraverso la propria opera dell'ingegno, espressione del proprio lavoro personale, delle proprie doti di intelligenza, capacità, cultura, una somma di € 3.000,00 all'attualità comprensiva di interessi compensativi per il ritardo, al cui pagamento va condannato il convenuto.

Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate d'ufficio in dispositivo.

#### P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- a) accerta la responsabilità di Di Felice Giancarlo, ai sensi dell'2575 c.c. e artt. 2 158 e 159 della legge 633/41 sul diritto d'autore, per aver illecitamente riprodotto la relazione geologica e geotecnica a firma di Perenich Assunta e per l'effetto;
- b) ordina, a cura e spese del convenuto, la distruzione delle copie della relazione geologica e geotecnica a firma di Di Felice Giancarlo, abusivamente riprodotta, ancora detenute dal convenuto;
- c) condanna Di Felice Giancarlo al pagamento in favore di Perenich Assunta, della somma di 3.000,00, oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione

della sentenza al saldo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice;

- d) condanna Di Felice Giancarlo a rifondere all'Avv.to Monica D'Amico, quale procuratore antistatario di Perenich Assunta, le spese processuali anticipate per il presente giudizio, che si liquidano in € 189,63 per spese, € 1.360,00 per diritti ed € 2.235,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese come per legge.

Teramo li 31.8.2011



Il Giudice  
(dr. Paolo Andrea Vassallo)

Depositato in cancelleria il 20 SET. 2011

~~Cancelliere~~  
dott. Francesco Agrimi

TRASMESSO ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE IL 20-09-11

RITORNATO DALL'UFFICIO DELLE ENTRATE IL 18-09-12

REGISTRATO IL 06-04-12 AL N° 759

ESATTE Euro 168,00

L'Integrato Addetto